

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER DISABILI

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

| ONERE E/O SPESA | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER PERSONE CON DISABILITA' |
|--------------------------|---|
| Norma legislativa | (Art. 10, comma 1, lett. b) |
| Deducibile/Detraibile | Deducibile |
| Misura | 100% |
| Rigo della Dichiarazione | RP 25 |
| Rigo del Modello 730 | E 25 |

DOCUMENTI DA CONSERVARE

| | |
|---|--|
| <p>Spese mediche generiche</p> | <p>Fattura o scontrino fiscale parlante con le caratteristiche previste dalla norma (si veda rigo E1).</p> <p>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico.</p> <p>Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992 o dalle altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione. E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.</p> <p>Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all'art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.</p> |
| <p>Spese per l'assistenza specifica</p> | <p>Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica.</p> <p>Fattura o, solo nei particolari casi di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione laddove la fattura non sia stata richiesta dal contribuente, altra idonea documentazione di spesa da cui risultino i corrispettivi rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all'assistenza.</p> <p>Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla delibera della Regione.</p> <p>Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992 o dalle altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione. E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.</p> |

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all'art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.</p> |
| <p>Ippoterapia e musicoterapia</p> | <p>Prescrizione medica-</p> <p>Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro specializzato con attestazione che la prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.</p> <p>Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992 o dalle altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione. E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità-</p> <p>Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all'art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.</p> |

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) **e di assistenza specifica** sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.

Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 è sufficiente la condizione di handicap di cui all'art. 3, comma 1.

Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento (*Risoluzione 23.09.2016, n. 79*).

I grandi invalidi di guerra, di cui all'art. 14 del TU n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (*art. 38 della legge n. 448 del 1998*).

Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA

Sono deducibili le spese mediche generiche (medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.) nonché quelle di assistenza medica specifica, ossia quelle relative :

| |
|--|
| all'assistenza infermieristica e riabilitativa; |
| al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; |
| al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; |
| al personale con la qualifica di educatore professionale; |
| al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. |

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel **DM 29 marzo 2001 (Vedi tabella infine)** sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell'ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti) ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto

esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.

Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività cosiddette di **ippoterapia e musicoterapia** a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (*Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 3.3*).

ATTENZIONE - NON SONO DEDUCIBILI:

le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 per le quali spetta la detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1;

le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell'apprendimento. Il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l'attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

Queste spese **sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico.**

Nella tabella a pagina seguente le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001.

**Definizione delle figure professionali
DM 29 MARZO 2001 Ministero della Sanità**

Fattispecie professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica:

- a) infermiere;
- b) ostetrica/o;
- c) infermiere pediatrico.

Fattispecie professioni sanitarie riabilitative:

- a) podologo;
- b) fisioterapista;
- c) logopedista;
- d) ortottista - assistente di oftalmologia;
- e) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- g) terapeuta occupazionale;
- h) educatore professionale.

Fattispecie professioni tecnico-sanitarie:

Area tecnico-diagnostica:

- a) tecnico audiometrista;
- b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
- c) tecnico sanitario di radiologia medica;
- d) tecnico di neurofisiopatologia.

Area tecnico-assistenziale:

- a) tecnico ortopedico;
- b) tecnico audioprotesista;
- c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- d) igienista dentale;
- e) dietista.

Fattispecie professioni tecniche della prevenzione

Area tecnico-diagnostica:

- a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- b) assistente sanitario.